Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 dicembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 327 DEL 19 DICEMBRE 1972:

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1972.

Rinnovo delle convenzioni con gli istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

(12538)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **784.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — E' modificato nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia anche la laurea in chimica industriale.

Dopo l'art. 54, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, concernente l'istituzione del corso di laurea in chimica industriale.

Corso di laurea in chimica industriale

Art. 55. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il biennio di studi propedeutici è comune a quello degli altri due indirizzi di laurea in chimica.

Triennio di applicazione.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Fisica tecnica;
3) Chimica industriale (biennale);
4) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
5) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
6) Esercitazioni di chimica industriale (biennale);
7) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
8) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica inorganica superiore;
2) Chimica organica superiore;
3) Chimica organica applicata;
4) Petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
5) Tecnologie elettrochimiche;
6) Siderurgia e metallurgia;
7) Chimica delle materie plastiche;
8) Chimica applicata ai materiali da costruzione;
9) Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
10) Tecnologia delle sostanze coloranti e tecnica tintoria;
11) Chimica degli intermedi;
12) Chimica delle sostanze coloranti;
13) Chimica dei composti metallo-organici;
14) Tecnologie chimiche speciali;
15) Elettrotecnica (corso speciale per chimici industriali);
16) Chimica e tecnologia degli alimenti;
17) Chimica e tecnologia del vetro e dei prodotti ceramici;
18) Chimica teorica;
19) Chimica fisica tecnica;
20) Disegno (corso speciale per chimici industriali);
21) Chimica fisica organica;
22) Scienza dei metalli;
23) Elettrochimica industriale;
24) Chimica delle radiazioni;
25) Chimica merceologica;
26) Fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
27) Biochimica applicata.
28) Esercitazioni di chimica organica ed analisi organica;
29) Chimica analitica strumentale con esercitazioni;
30) Misure elettriche (corso speciale per chimici industriali);
31) Lingua straniera tecnica;
32) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;

33) Analisi matematica I;
34) Tecnologie microbiologiche;
35) Analisi matematica II;
36) Geometria I;
37) Meccanica razionale.

Per l'insegnamento di « Analisi matematiche » vale la norma stabilita per il biennio propedeutico per la laurea in ingegneria. I corsi biennali constano di una prima parte e di una seconda parte, dettate annualmente e con esame distinto; ogni prima parte è propedeutica alla seconda parte. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. La scelta degli insegnamenti complementari è regolata dalle norme dell'art. 54 del presente statuto.

Alla fine di ogni corso di esercitazioni che costituisce di per sè insegnamento fondamentale lo studente deve sostenere una prova pratica con relazione scritta e discussione orale. La prova di « Preparazioni chimiche » deve precedere quella di analisi chimica qualitativa e questa quella di analisi chimica quantitativa. L'esame di laurea in chimica industriale consta della discussione di una dissertazione scritta e della discussione di due argomenti orali scelti dal candidato in materie diverse da quelle in cui verte la dissertazione scritta. I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso per la laurea in chimica industriale e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1) Chimica industriale (biennale);
2) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
3) Elementi di diritto, di economia e legislazione sociale;
4) Fisica tecnica;
5) Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. 785.

Soppressione del tronco ferroviario Castelvetrano-Salaparuta Poggioreale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1958, n. 4270, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Castelvetrano-S. Carlo;

Visto il decreto presidenziale 11 dicembre 1961, numero 1555, con il quale è stata disposta la soppressione dalla rete F.S. del tratto Salaparuta Poggioreale-S. Carlo della suddetta linea;

Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento anche del rimanente tratto Castelvetrano-Salaparuta Poggioreale della linea stessa;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

E' soppresso il tronco ferroviario Castelvetrano-Salaparuta Poggioreale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 10. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1972.

Modalità tecniche della lotteria Italia 1972 abbinata a « Canzonissima ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali e successive modificazioni (decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814 e 30 dicembre 1970, numero 1443);

Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 1972, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1972 alla manifestazione televisiva e radiofonica denominata « Canzonissima 1972 » organizzata, nella sua piena competenza, dalla RAI - Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 7 ottobre 1972 al 6 gennaio 1973;

Ritenuto che, a norma dell'art. 26 del predetto regolamento, occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria Italia, manifestazione 1972 e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1972 — abbinata alla manifestazione televisiva e radiofonica organizzata dalla RAI - Radiotelevisione italiana — si concluderà a Roma il giorno 6 gennaio 1973.

Il prezzo dei biglietti della lotteria Italia è fissato in L. 500.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 120 serie di centomila biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EL, EM, EN, EO, EP, EQ.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 6 gennaio 1973 alle ore 10, con le modalità stabilite dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e dall'art. 15 del decreto predetto, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, numero 4468.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1973 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precitato regolamento.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi otto biglietti estratti vincenti con i nomi degli otto cantanti partecipanti alla fase finale della manifestazione.

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

In un'urna saranno immessi otto astucci contenenti gli estremi dei primi otto biglietti estratti vincenti. In un'altra urna saranno immessi otto astucci contenenti i nomi degli otto cantanti partecipanti alla fase finale della manifestazione.

Dall'urna dei biglietti e da quella dei cantanti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio per urna. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto e di un cantante.

Gli otto biglietti seguiranno la sorte dei cantanti per l'assegnazione dei primi otto premi.

Qualora l'esito della manifestazione televisiva e radiofonica non dovesse determinare un numero di cantanti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei cantanti stessi, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai cantanti eventualmente classificati.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ai sensi del regolamento.

Art. 6.

Il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali stabilisce il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 7.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1972, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1972. E' data facoltà però agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati o dei relativi elaborati statistico-contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma per le ore 16 del 4 gennaio 1973.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 6 gennaio 1973.

Art. 8.

Il dott. Carlo Caruso, direttore di divisione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il dott. Carmine Vaccaro, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 9.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, saranno indicati con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione artistica.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1972
Registro n. 57 *Finanze, foglio n.* 332

(12863)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1972.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 80 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Luzzara: 1; Guastalla: 1; Reggio Emilia: 1; Spinea: 1; Eraclea: 1; Scorzè: 1; S. Michele al Tagliamento: 1; San Stino di Livenza: 1; Martellago: 1; Chioggia: 1; Cavarzere: 1; Venezia: 9; Mestre: 5; Abano Terme: 1; Piazzola sul Brenta: 1; Vigonza: 1; Padova: 8; Monfalcone: 1; Mantova: 3; S. Benedetto Po: 1; Castelgoffredo: 1; Porto Tolle: 1; Castelmassa: 1; Rovigo: 2; Treviso: 4; S. Giustina Bellunese: 1; Cortina d'Ampezzo: 1; Domegge di Cadore: 1; Belluno: 2; Manzano: 1; Maiano: 1; Lignano Sabbiadoro: 1; Lignano Pineta: 1; Tarvisio: 1; Udine: 3; Cervignano: 1; Pergine Valsugana: 1; Rovereto: 1; Trento: 3; Montecchio Maggiore: 1; Asiago: 1; Recoaro Terme: 1; Vicenza: 1; Pordenone: 1; Prata di Pordenone: 1; Casarsa della Delizia: 1; Jesolo Lido: 1; Caorle: 1; Aurisina: 1; Bagnoli della Rosandra: 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 e multiple di L. 100, nella progressione 10, 200, 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(12864)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Edilcemento Buldrini », stabilimento di Lugo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta « Edilcemento Buldrini, stabilimento di Lugo (Ravenna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Edilcemento Buldrini » stabilimento di Lugo (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12946)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « SPIDA » S.p.a., industria liquirizia, Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta « SPIDA » S.p.a., industria liquirizia, Catania, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « SPIDA » S.p.a., industria liquirizia, Catania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12947)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Roviano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 11 novembre 1964 con la quale il comune di Roviano (Roma) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dello art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 29 del 19 settembre 1964;

Vista la delibera n. 61 del 2 settembre 1972 della giunta comunale di Roviano ratificata dal consiglio comunale con delibera n. 22 del 4 novembre 1972, con la quale il comune di Roviano ha rinunciato alla domanda di concessione;

Vista l'istanza in data 11 novembre 1972 con la quale il sindaco del comune di Roviano in esecuzione delle delibere sopra indicate, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia delle delibere stesse;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Roviano rientra tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Roviano (Roma).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 27 novembre 1972

Il Ministro: FERRI

(12836)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.

Nomina dell'esperto nel consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Campobasso.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1972 con il quale il dott. Domenico Gentile è stato nominato commissario straordinario della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Campobasso con i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente e con il compito di predisporre le elezioni per la ricostituzione del consiglio di amministrazione della cassa medesima;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dello esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Campobasso, in corso di ricostituzione;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

In seno al consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Campobasso è nominato il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona dell'avv. Domenico Carriero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12837)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1972.

Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438 che sostituisce l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo alla costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 27 luglio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 18 settembre 1968;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 167391 del 5 ottobre 1972 con la quale è stato confermato nell'incarico di presidente del Collegio dei revisori il dott. Rino Onofri, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 24084/1109 del 29 novembre 1972 con la quale è stato confermato nell'incarico l'ispettore generale dott. Marcello Calabresi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1° dicembre 1972-30 novembre 1976;

Decreta:

Il collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero è costituito per il periodo 1° dicembre 1972-30 novembre 1976 come segue:

Presidente:

Onofri dott. Rino, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

Revisori:

Pugliesi dott. Mario, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero;

Calabresi dott. Marcello, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(13040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1972, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 53, è stato respinto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 3 gennaio 1969 dal direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Gosti dott. Edilio avverso il decreto ministeriale 1° luglio 1968, n. 26272, con il quale non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità riscontratagli in correlazione all'infortunio occorsogli in data 16 settembre 1964.

(12811)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1479-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ivaldi Piero, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavallotti n. 30, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1479-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(12792)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 288-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cantamessa Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria), via V. Veneto n. 43, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 288-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(12793)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1598-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lumi Arnaldo, con sede in Alessandria, via Isonzo n. 12-*bis*, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1598-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(12794)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Agostino Albanese, nato a Petralia Soprana il 12 ottobre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 8 settembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(12806)

Il dott. Santi Briguglio, nato a Messina il 15 gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 12 maggio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(12809)

Il dott. Carlo Petrin, nato a Teramo il 16 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 5 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(12810)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 29 settembre 1972 al 5 ottobre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 2067/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a *grani tondi*	6,000
	b) a grani lunghi	5,500
	B. riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,100 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,570 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,530 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,500 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,500 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(12471)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1887/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'art. 1 del regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:	
	— per l'industria dell'amido	1,725
	— altra che per l'industria dell'amido	6,192
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,481
10.02	Segala	5,414
10.03	Orzo	4,695
10.04	Avena	4,752
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
	— industria dell'amido	1,259
	— altra che per l'industria dell'amido	4,414
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi	9,643
	Riso semigreggio a grani lunghi	12,123
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi	13,290
	Riso lavorato a grani lunghi	21,180
10.06 C	Rotture di riso:	
	— altra che per l'industria dell'amido	4,538
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	7,831
11.01 B	Farina di segala	8,620
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	10,899
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	7,831

(12468)

Restituzioni applicabili dal 17 maggio 1972 al 15 giugno 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (C.E.E.) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del regolamento (C.E.E.) n. 1000/72.

(in unità di conto per 100 kg - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	19,37
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	16,85

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
	A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	8,13
	II. secco o affumicato	9,49
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	B. della specie suina domestica:	
	I. Carni:	
	a) salate o in salamoia:	
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	16,85
	ex 6. altre:	
	« Wiltshire-bacon », « Middles », « Baks » (a)	35,46
	b) secche o affumicate:	
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	64,72
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	31,77
	ex 6. altre:	
	Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti	64,72
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:	
	A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi:	
	II. altri	6,73
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato	19,19
	B. altri (b):	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	58,05
	II. non nominati	39,19
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato:	
	II. altre	21,56
	B. altre:	
	III. non nominate:	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine:	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	51,13
	bb) Spalle, anche in parti	51,13
	cc) altre	27,83
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	16,52
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	8,86

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(12615)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1972, n. 283, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del personale del Senato della Repubblica;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del personale del Senato della Repubblica, di cui al decreto presidenziale 27 ottobre 1972, è costituita come segue:

Presidente:

Romagnoli Carettoni sen. prof. dott. Tullia, vice presidente del Senato della Repubblica.

Componenti:

Bezzi dott. Franco, segretario generale del Senato della Repubblica;
Galateria prof. dott. Luigi, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Roma;
Rescigno prof. dott. Pietro, ordinario di istituzioni di diritto privato dell'Università di Roma;
Narduzzi prof. dott. Nestore, ordinario di politica economica e finanziaria dell'Università di Perugia;
Villani prof. dott. Antonio, ordinario di filosofia del diritto dell'Università di Napoli;
Mori prof. dott. Renato, straordinario di storia contemporanea dell'Università di Roma.

La commissione esaminatrice potrà avvalersi dell'opera di esperti per gli esami nelle lingue straniere e per le prove tecniche di resoconto sommario.

La segreteria della commissione è così composta: capo della segreteria, professor dott. Vittorio Emanuele Giuntella, direttore della biblioteca del Senato; segretario, dott. Pierfrancesco Michela Zucco, consigliere parlamentare; addetto alla Segreteria, dott. Antonio Mola, segretario principale.

Roma, addì 14 dicembre 1972

Il presidente: FANFANI

(13097)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento della Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 15 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso dopo la nomina frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi superato il quale conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti a cura del Ministero difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduata nelle 3 categorie:

1ª Ottimo 2ª Buono 3ª Sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 1ª Sezione 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione dei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere, indicando la lingua o le lingue prescelte (non più di due, da scegliersi fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica 1° reparto 2ª divisione concorsi 1ª sezione 00100 Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dello invio delle domande al Ministero — dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma presso il Ministero difesa Ispettorato logistico A.M. Servizio sanità via P. Gobetti n. 2, il giorno 14 febbraio 1973, alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicati.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in due prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da scegliersi tra le seguenti: francese, inglese, tedesca, spagnola.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 1° reparto 2ª divisione concorsi 1ª sezione 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazioni conseguite presso cliniche o istituti delle università (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coeff. 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza, coeff. 3;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, coeff. 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

3 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di 30 punti e valutati come segue:

da mezzo a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o istituti delle università ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7 dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1972
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 215

ALLEGATO 1

Programmi e modalità di svolgimento degli esami di concorso per la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra 6 temi: 3 di patologia speciale medica e 3 di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione, che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo 8 ore, sotto la sorveglianza di 2 o più membri della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sopresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa, a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

2) esami orali e teorici-pratici di clinica medica e clinica chirurgica:

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre allo esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di 30 minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e sui mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, ionizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica di vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;
apparecchiatura d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di accessi e flemmoni superficiali;
lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici; modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N.B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

PROVE FACOLTATIVE

1) esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Durata massima dell'esame: dieci minuti per ogni lingua.

(Modello di domanda in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 1ª Sezione — 00100 ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di residente a (1) codice postale (provincia di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 19 dicembre 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di eta (2) ;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) ;

di non aver riportato condanne penali (4) ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di nell'anno accademico con la votazione di ;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) ;

dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6)

lì
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7)

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(12764)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 ottobre 1972, n. **206.**

Regolamento per l'applicazione delle leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11 e 4 maggio 1972, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 20 *novembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d'attuazione;

Viste le leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11 e 4 maggio 1972, n. 10, concernenti la concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare;

Ritenuto di dover provvedere alla emanazione di un nuovo regolamento per l'attuazione delle predette leggi regionali;

Su proposta dell'assessore al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la deliberazione della giunta regionale nella seduta del 27 settembre 1972;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'applicazione delle leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11 e 4 maggio **1972, n. 10.**

Art. 1.

Aventi diritto all'assegno di cui alla legge regionale 4 maggio 1972, n. 10, sono i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi anagrafici per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le domande di concessione dell'assegno redatte su apposito modulo, la cui formazione sarà concordata dalla Regione sarda con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con l'ente cui sarà affidato il compito di dare esecuzione alla legge regionale 4 maggio 1972, n. 10, saranno raccolte a cura degli uffici provinciali del servizio contributi agricoli unificati che provvederanno all'inoltro all'ente predetto dopo aver apposto sulle domande stesse l'attestazione relativa al possesso della qualifica lavorativa.

Le domande di corresponsione degli assegni, corredate di apposito stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi, dovranno essere presentate entro il 30 settembre dell'anno per il quale gli assegni vengono richiesti e la liquidazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui gli assegni si riferiscono.

Gli eventuali conguagli e ricuperi saranno effettuati con la modalità prevista dal successivo articolo 9 del presente regolamento.

Art. 3.

Per la concessione di quote parziali dell'assegno di cui all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1972, n. 10, i richiedenti sono obbligati a presentare un nuovo certificato di stato di famiglia. In caso di cessazione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono tenuti a darne comunicazione ai competenti uffici provinciali del servizio contributi agricoli unificati, all'atto della presentazione della domanda immediatamente successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 4.

Agli effetti del riconoscimento della qualifica di capo famiglia e del carico familiare si osservano, per quanto non in contrasto con le leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11 e 4 maggio 1972, n. 10, le norme del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e con le limitazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585.

Si considerano capi famiglia:

1) Il padre dei figli aventi età inferiore ai 14 anni compiuti. Gli assegni familiari sono corrisposti fino al ventunesimo anno di età qualora il figlio che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università. Per i figli che si trovano, per grave infermità fisica o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età. Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari.

2) La madre di figli aventi l'età prevista dal precedente n. 1 quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro, o disoccupato e non fruente l'indennità di disoccupazione od in servizio militare, sempre che non rivesta il grado di ufficiale o sottoufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia.

3) Si considerano altresì capi di famiglia:

a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente del padre, sempre che la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a cui siano stati regolarmente affidati i minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali regolarmente riconosciuti nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere *a*) e *b*), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

I figli e le persone equiparate sono a carico del capo famiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.

Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo famiglia quando convivono con esso.

4) Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano capi famiglia;

a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a L. 21.000 mensili, o a L. 30.000 mensili ove il reddito derivi esclusivamente da trattamento di pensione. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra;

b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanente al lavoro.

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende invalido permanente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che, comunque, sia riconosciuto invalido permanente al lavoro in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia. Ai soli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti numeri 2) e 3) sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il sessantesimo anno di età e non abbiano un reddito superiore alle L. 21.000 mensili, o alle L. 30.000 mensili ove il reddito derivi esclusivamente da trattamento di pensione.

5) L'assegno spetta inoltre per i genitori legittimi, per quelli naturali ed adottivi, per gli affilianti, per il patrigno e la matrigna nonchè per coloro cui il lavoratore fu regolarmente affidato.

Gli assegni familiari per i genitori sono dovuti quando:

a) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne ovvero siano riconosciuti invalidi permanenti a proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni d'invalidità;

b) non abbiano per retribuzione, in dipendenza della loro occupazione o per altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori nel complesso a L. 32.000 mensili per i due genitori ed a L. 21.000 mensili per il caso di un solo genitore.

Qualora il reddito dei genitori sia costituito da sole pensioni, i limiti predetti sono elevati a L. 54.000 per i due genitori e a L. 30.000 per uno solo di essi;

c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa ed in misura sufficiente;

d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge. Se più figli concorrano al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli, ed in caso di disaccordo fra essi al maggiore di età. I limiti di reddito di cui ai precedenti numeri 4) e 5) si intenderanno modificati con le variazioni che interverranno agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Hanno diritto all'assegno anche coloro che pur non essendo a capo del nucleo coltivatore mezzadrile e colonico si trovino nelle condizioni di essere considerati capi famiglia.

Art. 5.

Il disposto del quinto comma dell'art. 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è esteso anche alle quote degli assegni previsti dalla legge regionale 4 maggio 1972, n. 10.

Art. 6.

Il requisito della residenza anagrafica in Sardegna previsto dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1972, n. 10, deve essere posseduto all'inizio del periodo al quale gli assegni si riferiscono, documentato da apposita annotazione sul certificato di stato di famiglia a cura del comune di residenza.

Art. 7.

All'accertamento del diritto agli assegni provvederà l'I.N.P.S. o l'ente cui sarà affidato il compito di dare esecuzione alla legge regionale 4 maggio 1972, n. 10. Al pagamento degli assegni sarà provveduto da parte dello stesso ente in unica soluzione, entro il termine indicato dal secondo comma del precedente art. 3 del presente regolamento.

Potrà essere consentito all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ove assuma la gestione del servizio di erogazione degli assegni di cui alla legge regionale citata, di effettuare il pagamento dell'assegno regionale all'atto della liquidazione degli assegni dovuti ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 585, purchè il pagamento stesso sia effettuato distintamente e con chiaro riferimento alla legge regionale citata.

Art. 8.

Il pagamento di quote parziali dovute o il ricupero di quote parziali non dovute per variazione del carico familiare o della situazione di lavoro saranno operati in occasione delle liquidazioni successive.

Qualora il servizio di erogazione degli assegni sia assunto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i provvedimenti di ricupero per indebita erogazione degli assegni familiari di cui alla legge 14 luglio 1967, n. 585, dovranno comprendere contestualmente anche le quote di cui all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1972, n. 10, ove il ricupero non sia possibile per mancanza di liquidazione successiva, l'ente che assume la gestione del servizio di erogazione degli assegni richiederà in via amministrativa la restituzione degli assegni indebitamente pagati. Gli eventuali ulteriori provvedimenti di ricupero saranno adottati direttamente dalla Regione sarda.

Il predetto istituto potrà effettuare, in occasione delle liquidazioni degli assegni di cui alla legge regionale 4 maggio 1972, n. 10, il ricupero delle somme già indebitamente corrisposte agli aventi diritto a titolo di maggiorazione sulle pensioni o ad altro titolo.

Art. 9.

Il provvedimento di reiezione delle domande sarà comunicato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o dall'ente cui sarà affidato il compito di dare esecuzione alla legge regionale 4 maggio 1972, n. 10, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.

La rappresentanza sindacale in seno alla commissione di cui alla lettera *c*) dell'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, è così ripartita:

tre rappresentanti della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, un rappresentante dell'unione regionale dei contadini coltivatori e pastori sardi per mezzadri e coloni;

un rappresentante dell'associazione provinciale degli agricoltori, scelto sulle designazioni delle associazioni provinciali stesse.

Art. 11.

Contro il rigetto del ricorso avanzato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, è ammesso ricorso alla giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Avverso il provvedimento di conferma del diniego dell'assegno l'interessato potrà adire l'autorità giudiziaria entro il termine previsto al secondo comma dell'art. 58 del testo unico 10 maggio 1955, n. 797.

Art. 12.

Il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 23 del testo unico del 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, richiamato nell'art. 7 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui gli assegni si riferiscono.

Art. 13.

Per il periodo 1° gennaio 31 maggio 1972 spettano agli aventi diritto gli assegni per cinque dodicesimi della misura prevista dalla legge regionale 7 maggio 1968, n. 23, con le eventuali variazioni dovute a modifica del carico familiare o a cessazione dell'attività lavorativa.

Art. 14.

Il regolamento per l'applicazione delle leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11 e 7 maggio 1968, n. 23, approvato con decreto del Presidente della giunta 19 settembre 1968, n. 71, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Cagliari, addì 16 ottobre 1972

SPANO

Registrato alla Corte dei conti delegazione per la Regione sarda Addì 7 novembre 1972 Reg. Atti Governo n. 1, foglio 19 DI MEO

(12830)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.